

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAROLO, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BISA, BITONCI, CAVANDOLI, COIN, COLLA, COVOLO, DI MURO, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GOLINELLI, IEZZI, LUCCHINI, MAGGIONI, MINARDO, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, VALLOTTO, ZOFFILI

Modifica all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di qualificazione delle spese per finanziamenti diretti alle imprese, a sostegno della ripresa economica in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ai fini del ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

Presentata il 16 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tragico periodo che stiamo vivendo a causa dell'epidemia di COVID-19 richiede azioni straordinarie da parte dello Stato, a ogni livello istituzionale, per fronteggiare la gravissima crisi economica dei settori produttivi e commerciali, garantendo la loro sopravvivenza e il loro rilancio.

È quindi necessario consentire agli enti pubblici, in via del tutto straordinaria e per un periodo limitato, di accedere allo strumento del debito a lungo termine, tenuto conto che le risorse derivanti dall'ordinaria fiscalità generale non sono sufficienti ad assicurare la ripresa economica.

Attualmente, le risorse derivanti dalla contrazione di debiti possono essere utilizzate solo per investimenti pubblici, certamente importanti, ma, purtroppo, non adeguati per fronteggiare, con efficacia immediata, il rischio di un tracollo del nostro sistema imprenditoriale e, in particolare, di alcuni settori quali il turismo e i servizi alla persona. A tale proposito si pensi, ad esempio, agli investimenti pubblici per la realizzazione di una pista ciclabile, di un parcheggio o di un tratto di fognatura: opere certamente utili per la collettività e per specifici settori economici, ma non in grado di alleggerire o eliminare il rischio di fal-

limento delle molte imprese colpite dai drammatici problemi dovuti alla crisi di liquidità e ai mancati ricavi.

Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali non solo per investimenti pubblici, ma anche, in via eccezionale, per finanziamenti diretti alle imprese può rappresentare un valido e celere strumento per promuovere la ripresa del comparto produttivo e commerciale evidenziando, inoltre, gli enti locali virtuosi. Si è consapevoli che queste risorse non saranno in grado di risolvere tutte le criticità del sistema delle imprese, ma, a prescindere dal loro basso o alto importo, potranno costituire una vera e propria « linfa vitale », in particolare per i settori maggiormente in crisi, quali il turismo e il piccolo commercio.

A tali fini, la presente proposta di legge prevede una modifica al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

(legge finanziaria 2004), che individua nel dettaglio gli interventi per i quali le regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento ai sensi del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione (che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio), introducendo in via transitoria e del tutto eccezionale tra tali investimenti anche quelli destinati al sostegno delle imprese. Infatti, solo destinando direttamente alle imprese una parte delle risorse pubbliche, con procedure trasparenti e mediante un'accurata selezione dei beneficiari, si potrà assicurare un reale sostegno al mondo imprenditoriale duramente colpito dalla crisi conseguente all'epidemia di COVID-19. Inoltre, la messa a disposizione di risorse reali e immediate ridarebbe fiducia e coraggio ai molti imprenditori in balia del drammatico dilemma concernente la riapertura o la chiusura definitiva delle loro attività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti erogati alle imprese al fine di sostenere la ripresa economica a seguito dell'epidemia di COVID-19 ».



18PDL0105070